

CONVENZIONE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO IN CANTIERI COMUNALI

(art. 29 della L.R. 9/2016 e art. 94 della L.R. 11/1988)

TRA

L'ASPAL, rappresentata dal Direttore *ad interim* del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance, Dott. Pietro De Vittorio, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Agenda Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Codice Fiscale 92028890926);

E

Il Comune di BOSA, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Affari generali e istituzionali Dott.ssa Rita Mozzo, la quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di BOSA (Codice Fiscale 83000090916);

PREMESSO

1. che la L.R. n. 9/16, all'art. 29 - "Interventi di politica locale per l'occupazione", al comma 1 stabilisce che "I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - Legge finanziaria 1988)"; all'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della L.R. n. 6/12, (legge finanziaria 2012), e di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio) sono definiti con deliberazione della Giunta regionale".
2. che nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 29 appena citato continuano a trovare attuazione le disposizioni in vigore all'atto dell'approvazione della L.R. n. 9/16 e precisamente le Deliberazioni n. 50/54 del 21.12.2012 e n.33/19 del 08.08.2013 (integrazione alla n. 50/54) , con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94 della L.R. 11/88 e successive modificazioni;
3. che la citata deliberazione n. 50/54 prevede la possibilità, a discrezione del Comune interessato e all'interno del periodo di validità del cantiere, di definire ulteriori criteri per l'avviamento a selezione attraverso apposita Convenzione stipulata con i Centri per l'Impiego;
4. che con determinazione dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii. è stato adottato il vigente Regolamento ASPAL disciplinante il Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle "Chiamate" e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell'idoneità ad essere assunti nell'ambito dei Cantieri Comunali;

TRA LE PARTI COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Preso atto di quanto riportato in premessa, negli avviamenti al lavoro presso i Cantieri comunali per l'occupazione, così come previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 50/54 del 21/12/2012,

integrata con deliberazione n. 33/19 del 08/08/2013, il Comune potrà avvalersi dei seguenti ulteriori criteri:

- stabilire turnazioni per l'esecuzione dei lavori. La durata e il numero dei turni e le figure professionali interessate dovranno essere specificati nelle singole richieste di avviamento;
- limitare le assunzioni a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere, ancorché nell'ambito dello stesso sia prevista l'assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;
- avvalersi dell'attività di preselezione del Centro per l'Impiego anche per l'avviamento dei lavoratori con titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (o assolvimento obbligo scolastico), con utilizzo dei medesimi criteri adottati per gli altri avviamenti.

Inoltre il Comune potrà stabilire di:

- fissare in un anno la validità della graduatoria; in questo caso la stessa potrà essere utilizzata dal Comune per ulteriori assunzioni in cantieri comunali relativi alla stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto del CCNL di categoria, delle mansioni e dell'orario di lavoro previsti dall'Avviso cui la graduatoria si riferisce;
- destinare una quota del 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio, idonee allo svolgimento delle attività lavorative e segnalate dai servizi sociali comunali; detta quota non dovrà essere inclusa nelle richieste di avviamento a selezione che il Comune presenta all' ASPAL;
- attuare i progetti mediante affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B (ex legge 381/91). In questo caso, i destinatari dei progetti dovranno essere selezionati secondo le modalità individuate dalla normativa regionale e, anche in questo caso, il Comune dovrà richiedere all' ASPAL di predisporre apposita graduatoria con le medesime modalità previste per gli ordinari avviamenti a selezione per l'assunzione nei cantieri comunali. Anche in caso di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B (ex legge 381/91), la responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compete al Comune.

Compete al Comune la responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e all'assunzione.

In base al principio della rotazione, è stabilito che hanno comunque precedenza nella graduatoria i lavoratori che, negli ultimi 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso, non abbiano partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative presso datori di lavoro pubblici e privati della durata complessiva di almeno tre mesi (90 giorni).

Il Comune, assumerà le/i lavoratrici/tori seguendo l'ordine della graduatoria, così come stilata dal Centro per l'Impiego.

Le parti concordano che, qualora per lo svolgimento di specifiche attività norme di legge, regolamenti o disposizioni comunque vincolanti impongano il possesso di abilitazioni, patentini, idoneità, il possesso di tali abilitazioni, patentini, idoneità etc., costituisce requisito di ammissione alla selezione da specificare nell'Avviso pubblico. Tali ulteriori requisiti saranno riportati negli Avvisi di selezione. Le abilitazioni, patentini e idoneità devono essere strettamente attinenti alle qualifiche richieste e, ai fini dello svolgimento di specifiche attività lavorative, l'obbligo del possesso di abilitazioni, patentini e idoneità deve essere espressamente previsto dalla legge o dalle declaratorie del CCNL per la specifica qualifica ovvero da disposizioni regolamentari adottate a seguito di previsioni di legge.

La graduatoria non potrà essere utilizzata per fini diversi dall'assunzione nei cantieri comunali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.

Il Comune, per il trattamento economico, applicherà i CCNL di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali similari rispetto alle attività indicate nel progetto finalizzato all'occupazione, così come previsto dall'art.94 della L.R.11/88.

Il Comune e il Centro per l'Impiego, ciascuno per la parte di propria competenza, al momento dell'assunzione, sono tenuti a verificare la veridicità delle autocertificazioni acquisite dai lavoratori.

Fatta eccezione per la dichiarazione attinente allo stato di disoccupazione, che compete al CPI, le verifiche sulle restanti dichiarazioni di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati competono al Comune. A tal fine il CPI, previa richiesta da parte del Comune interessato, trasmette a quest'ultimo le domande dei candidati che abbiano superato la prova idoneità.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, da manifestarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso, a insindacabile giudizio di entrambe le parti, la Convenzione potrà essere oggetto di rimodulazione sulla base delle nuove intervenute esigenze.

Le Parti si impegnano a sospendere la validità della presente Convenzione e a modificare e/o adeguare immediatamente il contenuto della stessa nel caso in cui la Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche del Lavoro e i soggetti istituzionalmente competenti approvassero criteri e modalità di assunzione dei lavoratori non coerenti con quelli previsti nel presente atto.

La presente Convenzione è, inoltre, valida sino all'eventuale stipula di una Convenzione generale con organismi associativi dei Comuni.

Per il Comune di BOSA

Il Responsabile dell'Area Affari generali e istituzionali

Dott.ssa Rita Mozzo (Firma digitale)

Per l'ASPAL

Il Direttore ad interim del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance

Dott. Pietro De Vittorio